



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 11

del 21/02/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GARANTE PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI EMPOLI**

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 17:30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA		X
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO (collegato in videoconferenza)	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA	X		DI ROSA SIMONA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		PICCHIELLI ANDREA (collegato in videoconferenza)	X	
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		CHIAVACCI GABRIELE		X
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO		X	BALDI ANNA		X
CIONI SIMONA	X		BATTINI VITTORIO (collegato in videoconferenza)	X	
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 21 - Assenti n° 4

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.

Scrutatori: IALLORENZI ROBERTO, GIACOMELLI LUCIANO, POGGIANTI ANDREA

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO che:

- il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è un istituto indipendente, di stimolo, di promozione, che non si occupa prioritariamente dei singoli casi, ma del rispetto dei diritti di tutti i minori nell'agire dell'Amministrazione e degli altri soggetti che operano nella comunità, non come organo sovraordinato, ma come figura terza di garanzia;
- il suddetto istituto ha la sua radice nella Convenzione Onu sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991, e nella Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;
- tale istituto è, comunque, di antica tradizione - il primo Garante nazionale nasce in Svezia nel 1809 - ed è oggi istituito come organo nazionale in oltre 40 Paesi, tra cui Francia, Portogallo e Polonia e come organo regionale in Belgio, Spagna e Germania;
- in Italia, oltre al Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con Legge n°112 del 2 luglio 2011, sono sempre di più le Regioni che hanno legiferato in materia, tra cui anche la Toscana con la Legge 1 marzo 2010, n. 26;
- con l'istituzione del Garante si intende riportare i minori e i loro diritti al centro delle relazioni e degli interessi della comunità, dare loro voce ai bisogni e necessità; gli adulti, di conseguenza, hanno il dovere di ascoltarla nelle modalità più congrue mettendo in atto idee, politiche, azioni che rispondano concretamente ai loro bisogni;
- il Garante è una figura importantissima perchè svolge la propria funzione, quale soggetto istituzionale preordinato a garantire il rispetto della dignità delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, nonché ad assicurare la salvaguardia della loro crescita e del loro benessere, affinché possano divenire donne e uomini di domani, persone libere e responsabili all'interno della società civile;
- la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, prima che costituire fondamento di civiltà giuridica, è il connotato culturale di una comunità, di un popolo poiché il suo materiale concretizzarsi è la garanzia del rispetto del "patto tra le generazioni";

PRESO ATTO che il Garante nazionale ha già iniziato la sua opera, evidenziando la necessità di un significativo lavoro di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali (nazionali, regionali e comunali) erogatori di numerosi servizi per minori e famiglie, al fine di assicurare una maggiore sinergia e garanzia dei loro diritti, in particolare sociali, assistenziali e socio-educativi;

CONSIDERATO che l'istituzione nella città di Empoli della figura del "Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza" consente di dare attuazione a quanto già previsto a livello nazionale dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112 ed a livello regionale dalla Legge Regionale 1 marzo 2010, n. 26, nonché a tutta la normativa di settore infra elencata:

- o la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991;
- o la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;



- o Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;
- o la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- o la Legge n. 285/97 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- o la Legge n. 451/97 istitutiva della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia;
- o la Legge n. 269/98 recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
- o la Legge n. 154/01 recante “Norme contro la violenza nelle relazioni familiari”;
- o la Costituzione Italiana:
- Art. 2. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- Art. 30. “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”;
- Art. 31. “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;

TENUTO CONTO che da sempre il Comune di Empoli è attento alle problematiche sociali ed alle tematiche inerenti la famiglia con particolare riferimento alle fasce deboli, nonché alla tutela dei diritti dell’infanzia e della adolescenza;

RITENUTO che l’istituzione del Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza risponde pienamente alle finalità ed ai principi dello statuto del Comune di Empoli, che all’Art. 29, Titolo III “ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE”, prevede che: “Il Comune opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona con l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità cittadina, realizzando concretamente condizioni di pari opportunità fra donne e uomini”;

VALUTATO per quanto sopra esposto, di istituire nel comune di Empoli la figura del Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza, che, in quanto entità autonoma, competente e ricompositiva di saperi, può diventare il soggetto promotore di conoscenze ed azioni orientate a garantire i diritti dei soggetti più fragili, attraverso un maggior grado di visibilità dei soggetti medesimi e dei relativi diritti, nonché mediante interventi specifici di tutela delle situazioni di maggior disagio, con ciò dando attuazione a quanto già previsto a livello nazionale dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112 ed a livello regionale dalla Legge Regionale 1 marzo 2010, n. 26;



VISTO il Regolamento per la nomina e il funzionamento del “Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza della città di Empoli”, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale che si compone di n.9 articoli;

Ritenuto che la competenza regolamentare appartiene al Consiglio Comunale e che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione della presente proposta;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizio alla Persona Dott.ssa Sandra Bertini, che entra a far parte del presente provvedimento;

OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato nell’Allegato del presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria, che entra a far parte del presente provvedimento;

Con voti legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori:

Presenti al voto	n. 21
Favorevoli	n. 21 - Unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento del Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Empoli" secondo lo schema che si allega sotto la lettera "A" della presente proposta;
- 2) di dare atto che il Garante sarà nominato con Decreto del Sindaco e resterà in carica tre anni;
- 2) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non implica alcun impegno di spesa.
- 3) Di trasmettere la presente proposta all’albo pretorio on line per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di accelerare gli adempimenti conseguenti;

Con successiva votazione e con voti:



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Presenti al voto n. 21
Favorevoli n. 21 - Unanimità

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18,08,2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

